

Estratto dal BU 149, 2023

(Testo completo aggiornato al 1° gennaio 2024, FU 245, 2023)

Contratto normale di lavoro per le attività del settore del commercio al dettaglio escluse dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio

Campo di applicazione

Art. 1

Il contratto normale di lavoro è applicabile a tutti i datori di lavoro attivi nel settore del commercio al dettaglio esclusi dal campo d'applicazione del contratto collettivo di lavoro del commercio al dettaglio.

Importo del salario minimo

Art. 2

¹Salari orari minimi di base:

- personale non qualificato fr. 19.75
- personale qualificato con CFP fr. 21.00
- personale qualificato con AFC fr. 22.00

²Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

³Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi

Adeguamento dei salari minimi

Art. 3

¹I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio del Cantone Ticino.

²I salari aggiornati sono pubblicati nel Foglio ufficiale.

Altre disposizioni

Art. 4

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del Codice delle obbligazioni come pure della legge sul lavoro del 13 marzo 1964.

Validità

Art. 5

Il presente contratto normale di lavoro entra in vigore il 1° maggio 2023 ed è valido fino al 31 dicembre 2025.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Claudio Zali

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri